

Publicato il 17/02/2020

N. 00766/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00326/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 326 del 2020, proposto da

rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Bologna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Questore di Caserta non costituito in giudizio;

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Non Presente, Non Presente;

per l'annullamento

- del decreto cat. A.12/Imm/19 prot. n. 247 emesso il giorno 26 Giugno 2019 e notificato il 20 Novembre 2019(cfr. allegato n. 1) avente ad oggetto il diniego dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

- di ogni altro atto presupposto e\o presupponente quello impugnato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2020 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Dato atto che, nel corso della detta odierna adunanza camerale, è stata data avvertenza, ex art. 60 c.p.a., della possibilità di definizione della causa in questa sede con sentenza semplificata e (dato ancora atto) che non sono state sollevate obiezioni al riguardo;

Atteso che a mezzo del ricorso in esame, parte ricorrente si duole del decreto in epigrafe indicato, recante il diniego di rinnovo di permesso di soggiorno per motivi di assistenza a minori;

Considerato che tale diniego trova presupposto nell'asserita carenza del requisito reddituale;

Ritenuto che appare fondata ed assorbente la censura di difetto di motivazione e carenza di istruttoria;

Considerato, infatti, che, per un verso e quanto alla reddituale nell'anno di riferimento, il contestato giudizio di insufficienza reddituale non tiene conto del documentato reddito della convivente madre della ricorrente, valutabile ai fini de quibus ex art. 29, comma 3, lett. b) T.U.I.; e, per altro e anche alla luce della durata dell'iter procedimentale, non risultano valutati i prodotti elementi sopravvenuti ex art.5, comma 5 del D.L.vo 286/98;

Ritenuto che in conseguenza, in accoglimento della anzidetta denuncia ed assorbito quant'altro, il provvedimento impugnato debba essere annullato per mancanza della valutazione e motivazione dovute in relazione alla concreta situazione di cui si tratta;

Precisato che restano salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione e, quindi, la potestà di procedere a quella valutazione che la legge impone,

dandone espresso conto in seno ad essi;

Che le spese di giudizio vadano poste a carico dell'amministrazione soccombente e sono liquidate come in dispositivo, con attribuzione al difensore che si dichiara antistatario;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato, con salvezza dei successivi nel rispetto delle precisazioni/statuizioni di cui innanzi.

Condanna l'amministrazione soccombente alle spese di giudizio che liquida in Euro 1.000.00 (mille/00) a favore della parte ricorrente, con attribuzione al difensore che si dichiara antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere

Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Carlo Buonauro

IL PRESIDENTE
Paolo Passoni

IL SEGRETARIO